

Statuto Ass.ne Culturale MACHERI

Art. 1

E' costituita l'Associazione culturale denominata Macheri, avente sede in località Gai di Molevana, 4, 33090 Castelnovo del Friuli (PN), con durata indeterminata.

Scopo dell'associazione è:

favorire la diffusione della cultura del fumetto in tutte le sue forme artistiche, il miglioramento professionale, sociale ed artistico dei suoi soci nei campi della cultura, dello spettacolo, del turismo, dell'animazione, della comunicazione, la realizzazione, la pratica e la valorizzazione delle iniziative e dei servizi della cultura, delle arti e dello spettacolo, nonché la diffusione e la promozione d'attività su tutto il territorio nazionale e quanto a tali attività correlato e/o prodromico.

Art. 2

L'Associazione promuove ed organizza, senza alcuna finalità lucrativa, manifestazioni culturali, musicali, teatrali, ricreative, cinematografiche, di animazione ed artistiche e partecipa ad esse con propri associati, se promosse ed organizzate da altre Associazioni, Enti Pubblici e Privati; promuove ed organizza convegni, dibattiti, stages, conferenze, concorsi, premi, ecc.; promuove ed organizza corsi di aggiornamento e perfezionamento professionale negli ambiti del media fumetto e tutte le realtà ad esso connesse.

L'Associazione, per il raggiungimento dei suoi fini statutari, può svolgere attività editoriale, letteraria, e musicale, curando la pubblicazione e la diffusione gratuita di periodici, bollettini di informazione, giornali, materiale audiovisivo e libri nei settori di interesse, rivolti anche ai non soci, per la diffusione e la divulgazione della sua attività e di quella dei suoi soci. Per l'attuazione dei propri scopi, l'Associazione può assumere od ingaggiare artisti, conferenzieri, esperti o altro personale specializzato estraneo all'Associazione.

Art. 3

L'Associazione non persegue scopi di lucro ma si basa su autofinanziamenti e/o contributi di Enti Pubblici e Soggetti Privati.

E' esplicitamente vietata l'assegnazione di utili, resti di gestione, distribuzione di fondi o di qualunque capitale tra gli associati.

L'Associazione può compiere ogni altra attività connessa o affine agli scopi sociali, nonché compiere tutti gli atti e concludere tutte le operazioni contrattuali di natura immobiliare, mobiliare, industriale e finanziaria, necessarie ed utili alla realizzazione di detti scopi e, in ogni modo, direttamente o indirettamente connesse ai medesimi.

L'Associazione, ai fini fiscali, deve considerarsi ente non commerciale, secondo quanto disposto dal comma 4, art. 87, Dpr 22 dicembre 1986, n. 917.

Art. 4

L'Associazione può, in via accessoria, ausiliaria, secondaria, strumentale ed in ogni caso marginale, svolgere attività commerciale per il raggiungimento degli scopi sociali. L'Associazione destina i fondi eventualmente raccolti per la realizzazione dei fini sociali.

Art. 5

Tutti gli associati hanno diritto a partecipare alla vita dell'Associazione. Al fine di aderirvi,

devono presentare domanda al Consiglio Direttivo, il quale ha facoltà di accettarla o respingerla secondo i criteri dettati dal regolamento interno. La domanda deve essere corredata dalla dichiarazione di accettazione dello Statuto e delle deliberazioni degli Organi Sociali.

L'appartenenza all'Associazione ha carattere libero e volontario, ma impegna gli aderenti al rispetto delle decisioni prese dai suoi Organi Sociali secondo le competenze statutarie, imponendo un comportamento corretto sia nelle relazioni interne con altri soci che con terzi.

I soci maggiorenni hanno uguale diritto di voto per l'approvazione e le modifiche statutarie e dei regolamenti, nonché per la nomina degli organi direttivi.

Tutti i soci possono essere eletti nelle cariche sociali, senza alcun tipo di esclusione. L'eleggibilità agli organi amministrativi dell'Associazione è libera, con il principio del voto singolo e con la sovranità dell'assemblea dei soci. Viene data pubblicità alle convocazioni assembleari, alle relative deliberazioni, ai bilanci e ai rendiconti tramite le modalità più opportune a raggiungere lo scopo della conoscenza di tali dati agli associati. Possono essere soci dell'Associazione anche gli Enti e le persone giuridiche che ne condividono gli scopi, mediante l'istituto dell'affiliazione, con modalità che vengono stabilite dal regolamento interno. Il numero dei soci è illimitato. E' esclusa la partecipazione temporanea all'Associazione. Ai soci non è riconosciuto alcun emolumento, a qualsiasi titolo, fatto salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e debitamente documentate.

I soci hanno diritto a partecipare gratuitamente alle attività dell'Associazione. A copertura dei costi di particolari iniziative programmate e promosse dall'Associazione, possono essere richieste quote di autofinanziamento straordinarie unicamente ai soci interessati ad esse.

Art. 6

La quota associativa annuale è fissata, per il primo anno, nella misura di €. 10.00 (dieci) e sarà, in seguito, determinata dal Consiglio Direttivo con deliberazione ad hoc.

Art. 7

La qualifica di socio si perde per mancato rinnovo dell'adesione, per morosità, per dimissioni o per espulsione dettata da gravi motivi derivanti da condotte non opportune, che - in modo non esaustivo e meramente esemplificativo - possono essere individuate in un contegno contrastante con lo spirito e le finalità dell'Associazione, in comportamenti che la danneggino moralmente o materialmente o che fomentino dissidi in seno ad essa, nonché offendano il decoro o l'onore dei singoli soci e degli amministratori, in caso di inadempienza o disinteresse nei confronti dell'attività sociale e altre cause di volta in volta individuate.

Il socio che cessa per qualsiasi motivo di far parte dell'Associazione, perde ogni diritto al patrimonio sociale ed ai contributi versati.

I soci espulsi possono ricorrere contro tale provvedimento alla prima assemblea ordinaria, la quale giudicherà definitivamente a maggioranza.

Art. 8

Il patrimonio dell'Associazione, indivisibile, è costituito da:

- > quote associative;
- > proventi derivanti da prestazioni di servizi vari resi a soci e a terzi con attività marginali di carattere commerciale;
- > liberalità, contributi, lasciti e donazioni.

Art. 9

L'Associazione si dota entro i termini stabiliti dalla legge - e comunque nel più breve tempo possibile - di opportuno regolamento uniforme per quanto riguarda le modalità associative, il diritto di voto e i criteri di ammissione a socio.

Art. 10

La quota associativa non è trasmissibile e non potrà essere considerata una rivalutazione di essa.

Art. 11

L'Associazione può aderire a Enti, Federazioni ed Associazioni a carattere nazionale, mantenendo comunque la propria autonomia. L'Associazione può altresì procedere a stipulare convenzioni con Enti pubblici e privati per offrire ai soci proficue opportunità e facilitazioni.

Art. 12

L'Assemblea dei soci, sia essa ordinaria sia straordinaria, è l'organo sovrano e può prendere tutte le decisioni necessarie per il corretto funzionamento della via associativa. Le sue deliberazioni sono obbligatorie per tutti gli associati, anche se dissenzienti. Ad essa partecipano tutti i soci maggiorenni.

I soci minorenni, pur potendo partecipare all'assemblea, esprimono unicamente parere consultivo. L'Assemblea viene convocata, eventualmente anche fuori della sede sociale, mediante comunicazione scritta, ovvero mediante affissione all'albo dell'Associazione predisposto nella sede sociale, contenente l'ordine del giorno, almeno sette giorni prima di quello fissato per l'adunanza.

E' prevista l'Assemblea di seconda convocazione che sarà convocata contestualmente alla prima convocazione e potrà deliberare non prima di 24 ore di distanza dalla prima, operando con la maggioranza assoluta dei presenti, qualunque sia il loro numero.

L'Assemblea elegge i membri degli Organi Associativi e approva il bilancio consuntivo relativo l'anno precedente e quello preventivo dell'anno in corso, nonché il regolamento interno e provvede alle modifiche statutarie che sono proposte dal Consiglio Direttivo.

All'Assemblea hanno diritto a partecipare tutti i soci regolarmente iscritti, i quali possono farsi rappresentare, con delega, da altri soci.

Le deleghe non possono essere rilasciate a Consiglieri e ai soggetti che ricoprono particolari incarichi di volta in volta individuati all'interno dell'Associazione. Possono partecipare all'Assemblea i soci iscritti da almeno 40 (quaranta) giorni a far data dal momento della convocazione.

Le assemblee si considerano validamente costituite e delibereranno con le maggioranze previste dall'art. 21 del Codice Civile. L'Assemblea Generale potrà essere richiesta da almeno un decimo dei soci. In tal caso, se gli amministratori non vi provvederanno tempestivamente, la convocazione può essere richiesta e ordinata dal Presidente del Tribunale di competenza.

Art. 13

L'esercizio finanziario coincide con l'anno solare, inaugurandosi cioè il 1 gennaio e chiudendosi il 31 dicembre di ogni anno. Il relativo rendiconto economico deve informare circa

la situazione economica e finanziaria dell'Associazione, con separata indicazione dell'attività commerciale eventualmente posta in essere accanto alle attività istituzionali. Entro 15 giorni prima dell'approvazione, il bilancio deve essere depositato presso la sede sociale per essere consultato da ogni associato.

Art.14

L'Associazione è amministrata da un Consiglio Direttivo, composto dal Presidente, dal Vice Presidente e da un Segretario, che ricopre anche il ruolo del Tesoriere. A discrezione dell'Assemblea il numero dei membri del Consiglio Direttivo può essere portato da tre a cinque ed oltre, purché in numero dispari. Le cariche sociali non danno, di norma, diritto ad alcun compenso ad eccezione del rimborso delle spese effettivamente sostenute e debitamente documentate.

Il Consiglio Direttivo provvede alla stesura degli atti da sottoporre all'Assemblea; dà esecuzione alle deliberazioni dell'Assemblea; predispose il bilancio preventivo e consuntivo dell'Associazione; redige i programmi di attività sociale sulla base delle linee approvate dall'Assemblea; delibera circa la quota sociale; stabilisce le previsioni di spesa; rappresenta le istanze dei soci; vaglia le domande e delibera l'ammissione di nuovi soci; delibera, a maggioranza, la sospensione o l'espulsione dei soci; decide il luogo delle riunioni dell'Assemblea; redige il regolamento interno la cui osservanza è obbligatoria per tutti i soci; delibera sull'adesione e partecipazione dell'Associazione ad Enti ed Istituzioni Pubbliche e Private. Le deliberazioni vengono poi trascritte nel libro dei verbali del Consiglio Direttivo per poi restare affisse in copia nei locali dell'Associazione durante i dieci giorni che seguono l'avvenuta seduta del Consiglio. Le deliberazioni si adottano a maggioranza semplice; in caso di parità prevale il voto del Presidente. nonché

Il Consiglio Direttivo si riunisce almeno una volta in un trimestre e comunque ogni qualvolta ce ne sia la necessità, oppure per richiesta di almeno due terzi dei suoi componenti. Si considera altresì rata e valida la riunione effettuata tramite mezzi tecnologici quali - in mera via esemplificativa - la teleconferenza via WEB ed ogni altra modalità idonea al raggiungimento dello scopo.

Il Consiglio Direttivo può convocare l'Assemblea dei soci ogni qualvolta lo riterrà opportuno. Il Consiglio Direttivo, per la promozione e la conoscenza delle attività associative, può rivolgere personali inviti gratuiti anche ai non soci.

Art. 15

Il Presidente è il legale rappresentante dell'Associazione. A lui spettano la firma e la rappresentanza di fronte a terzi e in giudizio. In caso di sua assenza o impedimento, è sostituito dal Vice Presidente. Il Presidente cura l'esecuzione dei deliberati del Consiglio Direttivo e dell'Assemblea; in caso di urgenza esercita i poteri del Consiglio salvo ratifica da parte di questo alla prima riunione. Il Presidente convoca e presiede l'Assemblea dei soci e il Consiglio Direttivo.

Art. 16

Le cariche sociali hanno durata di 3 (tre) anni e sono rieleggibili.

Art. 17

Il Consiglio Direttivo si obbliga a redigere annualmente un bilancio preventivo ed uno

consuntivo, i quali dovranno essere approvati dai soci. Il Consiglio Direttivo convocherà l'Assemblea generale per l'approvazione del bilancio consuntivo entro il 31 marzo dell'anno successivo.

Art. 18

Il presente statuto può essere modificato su deliberazione dell'Assemblea dei soci, su proposta del Consiglio Direttivo o della maggioranza dei soci. Non possono, però, essere modificati gli scopi dell'Associazione.

Art. 19

Lo scioglimento dell'Associazione può essere deliberato dalla maggioranza dei 2/3 dei soci. In tal caso viene nominato un liquidatore.

Art. 20

In caso di scioglimento dell'Associazione, una volta estinte le obbligazioni in essere, tutti i beni ad essa intestati (escluse le collezioni private dei soci fondatori e possibili felis catus) vengono venduti e il ricavato viene devoluto ad altre associazioni con finalità di rilevanza sociale analoga. I beni concessi in godimento all'Associazione dagli associati verranno ad essi restituiti. E' onere del liquidatore nominato, di concerto con il Presidente in carica al momento della deliberazione dello scioglimento, provvedere a tale attività.

Norma finale

Per quanto non espressamente contemplato nel presente statuto valgono, in quanto applicabili, le norme del Codice Civile e le disposizioni di Legge vigenti.